



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 67 del 21-10-2019

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI- MODIFICA ED INTEGRAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventuno** del mese di **Ottobre** a partire dalle ore **15:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il DOTT. FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente
BENNI LUCA	Presente	STEFANELLI ORNELLA	Assente
NARDI SILVIA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Assente
GODDI RITA	Presente	SACCONI ELEONORA	Presente
FEDELE MARCO	Presente	MAZZONI QUINTO	Assente
		CORNIGLIA FRANCESCO	Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LAURA CRISCIONE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante ANTONINO D'ESTE ORIOLES.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.6

DELIBERA n. 67 del 21-10-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni che prevede:

- che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che i regolamenti, per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai criteri elencati al comma 5 dello stesso art. 52;

RICHIAMATO il Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 che stabilisce le modalità con le quali deve essere effettuata la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che contiene le disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 46/1999 recante "Riordino della Disciplina della riscossione mediante ruolo"

RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011 che contiene le disposizioni in materia di programmazione del bilancio degli enti locali, ed in particolare in materia di bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'art. 1 del D.L. n.193/2016 che ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, - fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data è stata prevista l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze in quale ha assunto la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

EVIDENZIATO CHE il comma 3 del citato art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, convertito con legge 21/06/2017 n.96, stabilisce che detta Agenzia delle Entrate – Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

CONSIDERATO che in merito alla gestione della riscossione delle entrate comunali:

- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, prevede ora che: "a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";

VISTO il Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 29/11/2017;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 13/10/2014 con cui sono state fissate le modalità di rateizzazione dei debiti pregressi relativi ai canoni di locazione delle cosiddette "Case Enel" e oneri condominiali;

TENUTO CONTO che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale;

DATO ATTO della necessità del Comune di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n.218 prevedendo altresì la possibilità di ricorrere anche alla riscossione coattiva a mezzo ruolo;

RITENUTO pertanto di provvedere a modificare in detto senso in Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali vigente ed approvare il testo modificato posto in allegato al presente atto sotto la lettera A);

DELIBERA n. 67 del 21-10-2019

DATO ATTO che le modifiche apportate al vigente regolamento non comportano variazioni economiche e contabili;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 36

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n.267/2000, modificato dall'art. 3 comma 2 e 5 D.L. 174/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di modificare ed integrare il vigente Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 29/11/2017 con riferimento agli art. 1, 5 e 5bis;
 - 2) di approvare il nuovo testo del suddetto detto regolamento nella stesura allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;
 - 3) Ai sensi dell' art. 27 comma della legge n. 448/2001, le modifiche di cui al presente regolamento entrano in vigore dal 01 Gennaio 2020.
- Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 17-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere .

Montalto di Castro,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
F.TO STEFANIA GIANNETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 18-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO D'ESTE ORIOLES
ANTONINO

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. FABIO VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LAURA CRISCIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE
ORIOLES

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del
.....

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Recupero bonario.....	4
Art. 3- Ingunzione di pagamento.....	4
Art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive	5
Art. 5 –Rateizzazione.....	5
Art. 5 bis. Importo minimo iscrivibile a ruolo coattivo	6
Art. 6 – Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite	6
Art. 7 - Discarico per crediti inesigibili	6
Art. 8 – Obbligo di rendere il conto della gestione	7
Art. 9 - Disposizioni finali.....	7

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.

2. La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa tramite ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al Regio decreto 14.04.1910 n. 639 applicando in quanto compatibili le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 ovvero a mezzo ruolo coattivo di cui al DPR n. 602/1973 fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di procedura Civile;

3. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento. La medesima potrà essere effettuata direttamente dall'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni o affidata intermente a soggetti esterni.

3 bis. Qualora sia deliberato di affidare a terzi la riscossione coattiva di uno o più tributi e/o entrate patrimoniali, il medesimo affidamento dovrà avvenire ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 comma 5 lettera b) e c).

4. In caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il Responsabile della riscossione coattiva è nominato dal Concessionario, il quale subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, essendo attribuiti allo stesso la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la riscossione coattiva, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e di gestire il contenzioso.

5. Nel caso di cui al comma 4, la vigilanza sul buon andamento dell'attività di riscossione è affidata ad ogni Dirigente/Responsabile del Servizio dell'ente cui fa capo l'entrata da recuperare.

6. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.

7. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.

8. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile del credito comunale, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio cui fanno capo le entrate da recuperare, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari. La notifica avviene, di norma, entro 18 mesi dal termine entro cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando il rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali.
2. Per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva delle entrate tributarie - relative ad atti di accertamento non pagati nei termini - e delle sanzioni amministrative, non è necessaria l'emissione di sollecito/intimazione al pagamento di cui al comma 1.
3. Gli inviti o solleciti ad effettuare i pagamenti delle entrate da recuperare, inviati per posta ordinaria, con spese postali e procedurali a carico del debitore, non hanno carattere vincolante per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 3- Ingiunzione di pagamento

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile del credito comunale fornisce, nei termini, al Responsabile della riscossione coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.
2. Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
3. Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche ulteriori oneri – da determinare con apposita delibera di Giunta Comunale – relativi alle spese di notifica dell'ingiunzione, agli interessi e alle spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva.
4. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
5. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
6. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.
7. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 10,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, comprensive degli interessi sul credito ingiunto, delle spese di notifica

e degli altri oneri posti a carico del debitore. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Nel caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il concessionario provvede direttamente alla nomina dell'ufficiale della riscossione.
4. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
5. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Art. 5 –Rateizzazione

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a) fino a euro 200,00: fino a **tre** rate mensili;
 - b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a **quattro** rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - h) da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
 - i) da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili;
 - j) oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

4. La rata di pagamento minima è pari a € 50,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.

6. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

7. Su richiesta del debitore il Responsabile della riscossione, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Art. 5 bis. Importo minimo iscrivibile a ruolo coattivo

Per espressa previsione dell'art. 1 del D.P.R. n. 129 del 16 aprile 1999 modificato dal D.L. 16/2012, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di euro 16,53. Se l'importo del credito supera detto limite, la fase di controllo e di riscossione è consentita per l'intero ammontare.

La previsione agevolativa di cui al precedente comma non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento riguardanti un medesimo tributo.

Art. 6 – Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite

1. Il Responsabile della riscossione coattiva effettua i rimborsi delle somme inserite in ingiunzioni fiscali, riconosciute indebite, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad € 16,53. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a € 16,53, salva prescrizione.

Art. 7 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente all'Ufficio comunale competente e al Servizio Bilancio del Comune l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

Art. 8 – Obbligo di rendere il conto della gestione

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, lo stesso sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri Agenti Contabili Comunali.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

2. E' fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente regolamento.